

**ANPRI**

Associazione Nazionale  
Professionale per la Ricerca



Aderente a CIDA  
Federazione dirigenti e alte professionalità  
Funzione Pubblica

**ANPRI**

Via Casilina 3L – 00182 Roma  
Tel. 067012656 Fax 067012666  
Email: [anpri@anpri.it](mailto:anpri@anpri.it) internet: [www.anpri.it](http://www.anpri.it)

## CONSIDERAZIONI E PROPOSTE PER LO STATUTO DEL CNR

25-06-2010

Lo statuto ed i regolamenti del CNR devono procedere ad una chiara attribuzione di significato al termine **comunità scientifica**. Per evitare ambiguità è, dunque, opportuno precisare in sede di Statuto che, ove non diversamente indicato, per “comunità scientifica”, “comunità scientifica di riferimento” ed altre simili dizioni è da intendersi la **comunità scientifica interna** al CNR che è composta da coloro che svolgono attività di ricerca finalizzata alla produzione di conoscenza originale, di base e applicata, in modo continuativo e non occasionale, quindi dai Ricercatori e Tecnologi di ruolo o con contratto a tempo determinato.

Al CNR è, infatti, riconosciuta **autonomia statutaria** ai sensi dell’art. 33 della Costituzione (assimilabile a quella riconosciuta alle Università e agli Istituti di istruzione superiore, confermando in via definitiva il carattere non strumentale dello stesso CNR) ed in coerenza con i principi della Carta europea dei ricercatori. La partecipazione **all’Ente della comunità scientifica interna risulta quindi elemento irrinunciabile alla attuazione dei principi stessi a fondamento della riconosciuta autonomia statutaria richiamati dal Dlgs 213/2009**. Pertanto i riferimenti alla comunità nazionale o comunque esterna devono essere interpretati alla luce di questo principio generale.

Risulta, pertanto, **mandatorio** che l’applicazione dell’enunciato dell’art. 9, co. 1 del Dlgs 213/2009 demandato alla sede statutaria veda esplicitato che sia da intendersi la **comunità scientifica interna quella preposta alla selezione del membro di riferimento nel CdA**. Difatti, già *6 membri su 7* del CdA di cui all’articolato sono di designazione esterna (art. 9); l’**assenza** nell’organo deliberativo dell’Ente di una **rappresentanza espressione della comunità che costituisce l’Ente** stesso **lederebbe** definitivamente la **natura e le prerogative della comunità in esso operante**, che assicura all’Ente stesso il ruolo di istituzione di alta cultura e formazione da un verso e non strumentalità, dall’altro, da cui discende il **diritto costituzionale all’ordinamento autonomo e il suo esercizio**. Quest’ultimo, in assenza di partecipazione all’organo di governo e con potere deliberativo di questa stessa comunità fondante l’Ente, risulterebbe infatti meramente enunciato e privo di applicazione, e disapplicherebbe la Carta europea dei ricercatori.

E’ inoltre opportuno che lo **Statuto** similmente **contempli** (offrendo un adeguato strumento statutario al Ministro competente per legge) il ruolo della **comunità scientifica interna** e delle sue **rappresentanze elettive** relativo all’individuazione dei **componenti le commissioni per la selezione dei membri del CdA e del Presidente** (Dlgs 213/2009 art. 11, co. 3 e 4), come del resto previsto dall’art. 1 comma 2, lettera f) della legge 165/2007.

Lo Statuto deve recepire e dare attuazione ai principi contenuti nella **Carta europea dei ricercatori richiamati dal decreto all’art. 2 co. 2 oltre che per la partecipazione agli organismi decisionali** così come raccomandato dalla carta, per la regolamentazione delle attività di ricerca, di accesso e progressione di carriera, di mobilità dei ricercatori dell’Ente.

Lo Statuto deve esplicitare i casi di **conflitto di interesse e di incompatibilità** per chi ricopre cariche di direzione o di governo dell’Ente.

Lo Statuto deve prevedere apposite forme di rappresentanza anche per altre componenti dell'Ente, non appartenenti alla comunità scientifica interna (ricercatori associati, tecnici, amministrativi), in collegi specifici.

## 1. Missione del CNR

Lo Statuto, nel definire la missione del CNR, ne deve evidenziare con chiarezza il ruolo di "... ente nazionale di ricerca con competenza scientifica generale e istituti scientifici distribuiti sul territorio, che svolge attività di prioritario interesse per l'avanzamento della scienza e per il progresso del Paese ...". Particolare evidenza deve essere data alla **ricerca di base e/o fondamentale** prevedendo modalità di finanziamento tali da garantirne la continuità.

Confermando quanto già contemplato nel D.Lgs. 127/2003, deve essere precisato in modo inequivocabile il **ruolo autonomo** del CNR **nell'alta formazione** e nella partecipazione paritaria alla **formazione post-laurea** per il tramite dei dottorati di ricerca.

Deve essere, inoltre, accuratamente definita, e delimitata, la funzione **di alta consulenza scientifica** che l'Ente, attraverso gli Istituti, può svolgere per Istituzioni pubbliche e private, con riferimento alla esperienze ed alle conoscenze avanzate, consolidate ed acquisite dalla comunità scientifica.

Lo Statuto deve, infine, fare **esplicito riferimento alla libertà di ricerca dei ricercatori**, prevedendo, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, **definite risorse per la ricerca libera**, da attribuire, senza oneri aggiuntivi, con meccanismi di rotazione e previa valutazione.

## 2. Valutazione delle strutture CNR

Lo Statuto deve indicare le modalità di **definizione dei criteri di valutazione**, con il concorso della comunità scientifica interna e correlati alla missione dell'Ente.

La valutazione deve tenere conto delle **risorse** che, per l'anno cui la stessa valutazione è riferita, è stato possibile effettivamente utilizzare per svolgere attività di ricerca, quindi le risorse specificamente previste per ricerca (contributi di ricerca-contratti esenti da IVA) e quella parte di risorse esterne (contributi per consulenze scientifiche specialistiche o attività conto terzi - contratti con IVA) che possono essere utilizzate per attività di ricerca. Lo **sviluppo di conoscenze di base** dovrà essere quindi **uno dei principali criteri** per la valutazione dell'attività di ricerca svolta. Fra i criteri di valutazione dovrà essere anche considerata la **capacità delle strutture di partecipare a progetti internazionali, ponderandola rispetto all'ambito scientifico**.

I criteri di valutazione e i relativi aggiornamenti, che dovranno essere **stabili nel medio periodo** e dovranno essere resi **noti con congruo anticipo** rispetto al periodo cui è riferita la stessa valutazione, saranno **proposti dai Consigli scientifici di dipartimento al Consiglio scientifico generale** che, prima di trasferirli per l'esame e l'adozione al CdA, dovrà verificarne omogeneità ed equilibrio.

I risultati della valutazione, da effettuare **ogni cinque anni a cura di panel definiti a livello di Dipartimento**, dovranno essere **utilizzati per le scelte di governo** dell'Ente con particolare riferimento allo sviluppo delle attività di ricerca, alla programmazione ed all'allocazione delle risorse.

## 3. Consiglio scientifico generale e Documento di Visione Strategica decennale

Al **Consiglio scientifico** previsto dal D.Lgs. 213/10, al quale va opportunamente conservato il nome di **Consiglio scientifico generale**, è demandata la **consulenza e la proposta sulle linee generali della programmazione scientifica dell'Ente e l'elaborazione della proposta del Documento di Visione Strategica decennale**, con il concorso della comunità scientifica interna. Il concreto coinvolgimento della comunità scientifica interna dovrà essere garantito da una procedura, semplice ed efficace, che preveda il **coinvolgimento dei Comitati di istituto** opportunamente coordinati dai **Consigli scientifici di dipartimento**.

Nel Consiglio scientifico generale deve essere adeguatamente rappresentata la comunità scientifica interna: almeno la **metà dei componenti** del Consiglio scientifico generale dovrà essere **diretta espressione della comunità scientifica interna**. La componente esterna sarà costituita da esperti italiani e stranieri designati in parte dal CUN e, nella restante parte, nominati dal Presidente del CNR. I *curricula* di tutti i componenti del Consiglio scientifico generale dovranno essere resi pubblici sul sito internet istituzionale dell'Ente.

#### 4. Partecipazione e reclutamento della comunità scientifica interna

La comunità scientifica interna ha il dovere di **concorrere con impegno, competenza e rigore** alla missione del CNR.

Alla comunità scientifica interna lo Statuto deve assicurare la **prerogativa di partecipare al governo scientifico del CNR**, con particolare riferimento alle attività di programmazione.

Deve, pertanto, essere prevista una **rappresentanza della comunità scientifica interna non inferiore al 50% negli organi collegiali**, ove non direttamente disposto dal decreto, prevedendo negli organi scientifici generali una rappresentanza di tutte le **componenti disciplinari/tematiche**.

La rappresentanza della comunità scientifica interna dovrà essere definita prevedendo idonee **procedure di elezione diretta**. Per assicurare la competenza e la qualificazione degli eletti, in relazione ai compiti da svolgere, nelle procedure di elezione, in tutti i casi, dovrà essere prevista una **manifestazione di interesse** ad essere eletti da parte dei candidati con la presentazione, da parte degli stessi, dei rispettivi **curricula**.

Gli **organi collegiali**, nel cui ambito la comunità scientifica interna dovrà svolgere il proprio ruolo di autogoverno, dovranno essere previsti **per tutte le strutture scientifiche** considerate in sede di Statuto e regolamenti. Gli organi collegiali dovranno avere **effettivo potere decisionale**.

Gli organi collegiali dovranno avere, a seconda della struttura scientifica cui concorreranno, compiti di **indirizzo** e di **coordinamento** delle attività scientifiche, nonché di **ripartizione delle risorse** messe a disposizione dall'Ente. Dovrà quindi essere **escluso** ogni compito di **gestione, valutazione e controllo**, nel rispetto del principio di separazione fra attività di indirizzo e attività di gestione e controllo.

Il percorso per il **reclutamento** deve garantire alla comunità **qualità e rigore scientifico**. Per il reclutamento, da effettuarsi con **concorso pubblico**, dovrà essere previsto il titolo di **dottorato o tre anni di formazione alla ricerca presso strutture qualificate**, dovendosi considerare nella seconda ipotesi opportune **modalità di verifica**. Le commissioni dovranno essere costituite a **maggioranza da interni**. Tutti i commissari, interni ed esterni, dovranno essere **estratti a sorte dai rispettivi Albi di esperti**, assicurando che l'Albo degli esperti interni sia costituito da tutti i Ricercatori e Tecnologi di ruolo del CNR e che l'Albo degli esperti esterni sia costituito da un numero di esperti non inferiore al numero di esperti presenti nell'Albo degli esperti interni.

#### 5. Doveri e prerogative dei Ricercatori e Tecnologi

I **Ricercatori e Tecnologi** hanno il dovere di svolgere con **diligenza e lealtà** nei confronti del CNR i compiti, per primi quelli di ricerca e tecnologici, che competono loro sulla base della **specifica alta professionalità** e, fra questi in particolare, quello di sviluppare gli **aspetti di base e/o fondamentali delle proprie ricerche**. Sarà dovere dei Ricercatori e Tecnologi svolgere le attività di **consulenza tecnico-scientifica** richieste in ambito istituzionale esclusivamente per le **tematiche di cui sono esperti**. Ai Ricercatori e Tecnologi deve essere garantita la possibilità di svolgere **attività di ricerca spontanea** a tema libero, prevedendo risorse **programmate su base pluriennale**.

Ai Ricercatori e Tecnologi devono essere garantite **procedure per l'accesso e la progressione in carriera trasparenti, certe e stabili nel tempo**. Nello Statuto devono essere stabiliti i criteri generali, da precisare nei Regolamenti, per garantire, in applicazione del Codice Minerva, quanto indicato e fra questi: la pubblicazione dei **curricula dei commissari**, dei **concorrenti** e dei **vincitori di concorso** sui siti internet istituzionali; l'individuazione, e la revisione periodica dei **settori/ambiti scientifici e tecnologici** d'inquadramento dei Ricercatori e Tecnologi, anche per la definizione degli **Albi di esperti** che consentano un'**equilibrata rappresentanza delle competenze** nelle commissioni di concorso.

Le commissioni di concorso per l'**avanzamento di carriera** dovranno essere costituite con **criteri di rotazione** (divieto di far parte di due tornate concorsuali successive, anche in Aree e/o livelli diversi) ed a **maggioranza da interni**. Tutti i commissari dovranno essere **estratti a sorte dall'Albo degli esperti**.

Ai fini della progressione in carriera deve essere garantito a Ricercatori e Tecnologi il diritto di **svolgere attività di ricerca secondo le rispettive competenze**, assicurando **pari opportunità e dotazione finanziaria adeguata**.

Ai Ricercatori e Tecnologi devono essere garantite **procedure trasparenti** nell'**assegnazione di incarichi e di responsabilità** di carattere scientifico-tecnologico, prevedendo la **pubblicazione dei curricula** sui siti internet istituzionali ed attuando rigorosamente il principio di pari opportunità.

Nel quadro dei compiti istituzionali del CNR, dovrà essere garantita ai Ricercatori e Tecnologi l'**autonomia** nello svolgimento dell'**attività di ricerca e tecnologica**, anche per le attività di **alta consulenza** cui possono concorrere per il CNR quando lo stesso è chiamato ad operare nell'ambito della sua missione. Deve essere assicurata inoltre a Ricercatori e Tecnologi la salvaguardia delle loro **convinzioni etiche**.

Ai Ricercatori e Tecnologi deve essere assicurata una **quota dei finanziamenti** per lo sviluppo delle **competenze scientifiche e professionali**.

Lo Statuto deve definire i principi generali, da precisare nei Regolamenti, per il **trattamento dei reclami e ricorsi** dei Ricercatori e dei Tecnologi, che prevedano l'impiego di **persone imparziali** che forniscano **adeguata assistenza** per risolvere i conflitti di lavoro, le controversie ed i reclami al fine di favorire un **trattamento giusto ed equo**.

## **6. Strutture scientifiche e criteri organizzativi generali**

Lo Statuto deve prevedere per le strutture scientifiche due livelli integrati e complementari, che possono essere identificati con i Dipartimenti e gli Istituti.

I **Dipartimenti** devono essere sede di coordinamento, di integrazione interdisciplinare e di promozione esterna della ricerca degli Istituti.

I Dipartimenti devono svolgere le loro funzioni per il tramite del **Consiglio scientifico di dipartimento**, espressione **diretta**, per almeno **due terzi, della comunità scientifica interna** che vi afferisce. Il Consiglio scientifico di dipartimento deve svolgere, in particolare, un ruolo di **coordinamento tra gli Istituti** e di **raccordo con il CdA**, per il tramite del **Consiglio scientifico generale**, nella predisposizione di tutti i documenti di programmazione (documento di valutazione strategica decennale, piano triennale, ecc.), assicurando in tal modo il concreto contributo dei Ricercatori e Tecnologi come Comunità scientifica. **Il Consiglio scientifico di dipartimento esprime al suo interno il Direttore del Dipartimento.**

Gli **Istituti**, per il tramite dei Ricercatori e Tecnologi che vi afferiscono, sono sede di **elaborazione, proposta, svolgimento e gestione delle attività di ricerca**, con riferimento alle linee generali di sviluppo che il CdA definirà sulla scorta delle indicazioni del Piano Nazionale della Ricerca, Documento di Valutazione Strategica Decennale, Piano Triennale, Progetti Congiunti. Al **coordinamento scientifico** di ciascun Istituto è preposto il **Direttore di Istituto** che, coadiuvato da un **Comitato di istituto**, svolge anche i **necessari compiti di gestione tecnico-amministrativa**.

Il Comitato di istituto è **espressione diretta dei Ricercatori e Tecnologi** dell'Istituto ed è integrato, per gli aspetti tecnici ed amministrativi da un rappresentante del personale tecnico e da un rappresentante del personale amministrativo. Il Comitato di Istituto fornisce **pareri obbligatori ed approva il bilancio dell'Istituto**.

Il **Direttore di Istituto** sarà **scelto dal CdA** del CNR in una **rosa di tre candidati** selezionati da una **commissione**, nominata dal CdA, composta da tre componenti, **uno** dei quali **scelto in una terna indicata dai Ricercatori e Tecnologi dell'Istituto** e **due** proposti dal **Consiglio scientifico generale**. Il Direttore di Istituto dovrà essere individuato con una procedura di **valutazione comparativa** (curriculum ed esperienza di direzione scientifica) che preveda: la **manifestazione di interesse** dei candidati, corredata della loro ipotesi di sviluppo scientifico dell'Istituto, e che tenga conto dell'**espressione di gradimento dei Ricercatori e Tecnologi** dell'Istituto sui **programmi di sviluppo scientifico** presentati dai candidati.

Andranno poi definite procedure di **verifica dell'attuazione del programma** del Direttore nominato, con il coinvolgimento dei Ricercatori e Tecnologi dell'Istituto.

I regolamenti dovranno esplicitare la **ripartizione dei compiti** scientifici ed organizzativi degli Istituti distribuiti su **più sedi territoriali**.

Le **deleghe** ai Direttori di Istituto dovranno essere **dirette** per quanto attiene sia i **rapporti con l'esterno**, con particolare riferimento alla **stipula di accordi e convenzioni** e alla **partecipazione a bandi**, che il personale afferente all'Istituto. I Regolamenti disciplineranno eventuali procedure autorizzative nel caso gli accordi o le convenzioni comportino un cofinanziamento da parte del CNR.

La **struttura progetti – commesse - moduli**, cui deve essere attribuita una **più adeguata denominazione** (esp. Progetti – linee - attività di ricerca), deve costituire un **concreto strumento di lavoro** tra Istituti e Dipartimenti e, quindi, non può permanere con l'attuale impostazione verticistica.

I **responsabili** (di progetto – linea - attività di ricerca) devono essere **espressione diretta dei Ricercatori e Tecnologi** che partecipano ai progetti – linee - attività di ricerca.

I **progetti – linee - attività** di ricerca, sono **proposti** dagli Istituti **ai Dipartimenti** che li coordinano, per evitare duplicazioni, e li integrano, per stimolare sinergie tra gli Istituti. I Dipartimenti devono effettuare ponderate valutazioni circa la **valenza scientifica** dei progetti-linee-attività di ricerca proposti e verificare che gli stessi abbiano **massa critica adeguata** ai loro obiettivi.

## **7. Rapporti tra CNR altre Istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali**

Lo Statuto deve stabilire i principi generali dei **rapporti tra Istituzioni** e, nel contempo, prevedere i possibili **rapporti di Ricercatori e Tecnologi con altre Istituzioni** di alta formazione e ricerca, o viceversa. In particolare deve essere garantita la **reciprocità nei rapporti**.

Ai **Ricercatori e Tecnologi** deve essere **consentito**, con procedure semplificate, di **svolgere attività didattica o di ricerca individuale per altre Istituzioni** di alta formazione e ricerca, al di fuori dell'orario di lavoro e quindi con recupero del tempo impiegato, in conformità al contratto nazionale di lavoro.

Devono essere definite le modalità con cui **Ricercatori e Tecnologi** possono **partecipare, nell'ambito dello svolgimento della loro attività istituzionale, ad attività di ricerca presso altre Istituzioni** di alta formazione e ricerca garantendo agli stessi **pari dignità**; devono inoltre essere stabilite **regole chiare ed efficaci** che assicurino la **reciproca convenienza** scientifica ed organizzativa dei rapporti istituzionali.

Confermando le modalità attuali di collaborazione con soggetti pubblici e privati, lo Statuto e i Regolamenti devono disciplinare le condizioni alle quali il **personale di altre Istituzioni** pubbliche di alta formazione e ricerca può essere **associato per esclusive finalità di ricerca** agli Istituti del CNR, prevedendo: a) che possano essere associati **ricercatori nazionali o stranieri**, b) che l'associatura sia **legata a specifici progetti di ricerca** coerenti alle linee di attività degli Istituti, c) che debba avere **carattere temporaneo, rinnovabile**, in relazione alla durata del progetto, d) che debba essere attivata e rinnovata sempre sulla base di una **delibera del Comitato di istituto** previa valutazione dei risultati previsti o ottenuti.

Nei rapporti riguardanti le attività di **trasferimento tecnologico**, con particolare riferimento alle **attività di spin off**, devono essere previste procedure di **valutazione** che **responsabilizzino** concretamente la **comunità scientifica interna**, definiscano **limiti congrui** per le **risorse** da destinare a questo tipo di iniziative, evidenzino le **ricadute positive sulle attività di ricerca dell'ente** (collaborazioni, borse di studio ...) e definiscano le modalità per la **cessazione del supporto CNR** a tali attività.

## **8. Strutture di supporto tecnico-amministrativo e rapporti tra rete e amministrazione centrale**

Ove sia confermata l'attuale **articolazione territoriale** degli Istituti, dovranno essere previste delle **strutture di supporto tecnico-amministrativo, A ree di ricerca**, presso le quali potranno essere allocati **servizi tecnici ed amministrativi** con l'obiettivo di **ottimizzare le risorse umane** ed i **servizi fruibili dalle strutture** di ricerca della rete.

Presso le Aree di ricerca potranno avere sede i **Comitati d'area**, eletti da **Ricercatori e Tecnologi** in **rappresentanza degli Istituti** afferenti alle stesse aree, con compiti di **raccordo** con le **realità economiche e sociali locali**.

Dovrà essere prevista, con **cadenza annuale**, una procedura di **consultazione della rete** in merito ai **rapporti con l'amministrazione centrale**, al fine di migliorarne e renderne sempre **più efficace il supporto alla rete stessa**. A tal fine si dovrà prevedere una forma di **report contabile** che rappresenti in maniera chiara e trasparente l'**utilizzo delle risorse** destinate alle **spese generali** della **sede centrale**, alla **ricerca interna** ed a quella **esterna** (attività di agenzia), nonché al **trasferimento tecnologico**.